



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



**TORNEO ORDINE DOTTORI E COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI**

STAGIONE SPORTIVA 2024 - 2025

CAMPIONATO ITALIANO NAZIONALE DI CALCIO
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
ANNO 2024/2025

REGOLAMENTO

I PREMESSA

Articolo 1 - Organizzazione

L'Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con sede in Roma alla Piazza della Repubblica n.59, curerà direttamente la fase organizzativa del Campionato avvalendosi di un apposito Comitato Calcio, nelle persone di Alessandro DI FRANCESCO (ODCEC Salerno), Filippo MONTANO (ODCEC Milano), Fabio Angelo MONTINARI (ODCEC Bari).

L'evento ha lo scopo di rafforzare presso gli iscritti lo spirito di appartenenza alla Categoria ed è proteso a favorire l'aggregazione tra colleghi anche in ambiti diversi da quello professionale. Il Campionato sarà organizzato con la collaborazione tecnico-disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Comitato Regionale Campania.

Articolo 2 - Norme applicabili

Il Campionato si svolge secondo le norme del presente regolamento, approvato dalla FIGC LND Comitato Regionale Campania, alle cui regole tecniche e disciplinari dovrà farsi riferimento per tutto ciò che non è espressamente previsto nel regolamento medesimo. Al Comitato Calcio sono attribuite ampie funzioni e poteri disciplinari, riservando allo stesso ogni decisione diversa da quella squisitamente tecnica di competenza della FIGC.

Il Comitato Calcio dovrà relazionare bimestralmente il Consiglio direttivo dell'A.S.D.D.C.E.C. sull'attività svolta.

II REQUISITI

Articolo 3 - Requisiti soggettivi

Possono partecipare al Campionato le rappresentative formate da:

- a) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che risultano iscritti nelle apposite sezioni (sezione A -sezione B - elenco speciale) degli albi tenuti dagli Ordini Professionali di appartenenza al 31.10.2024.
 - b) Praticanti Dottori Commercialisti e/o praticanti Esperti Contabili, purché regolarmente iscritti nel registro tenuto dai rispettivi Ordini Professionali alla data del 31.10.2024, oppure che siano in possesso del certificato di compimento del praticantato da non più di cinque anni alla data del 31.10.2024 e siano domiciliati nella circoscrizione di competenza dell'ordine partecipante;
2. per chi ha iniziato il tirocinio a partire dal 16 agosto 2012 (data di entrata in vigore della riforma), sia in possesso del certificato di compiuto tirocinio da non più di cinque anni alla data del 31.10.2024 e sia domiciliato nella circoscrizione di

competenza dell'ordine partecipante;

3. per chi ha iniziato il tirocinio prima del 16 agosto 2012 (data di entrata in vigore della riforma), sia in possesso del certificato di compiuto tirocinio da non più di cinque anni alla data del 31.10.2024 oppure, nel caso siano decorsi i cinque anni, abbia sostenuto l'esame di abilitazione almeno una volta negli ultimi cinque anni con riferimento alla data del 31.10.2024. In entrambi i casi, deve essere domiciliato nella circoscrizione di competenza dell'ordine partecipante.

c) Dottori commercialisti ed esperti contabili regolarmente abilitati ma non iscritti all'albo. Al fine dell'inserimento nella distinta gara tali soggetti sono equiparati alla categoria di cui al punto b) e pertanto soggetti alle medesime limitazioni.

Agli Ordini non in grado di partecipare in maniera autonoma, è data la possibilità di consorziarsi con altri Ordini vicini, per formare un'unica squadra, previa richiesta sottoposta da entrambi i dirigenti al Comitato Calcio e dallo stesso AUTORIZZATA.

I soggetti di cui alla lettera a) possono chiedere ospitalità al dirigente di un'altra squadra iscritta, diversa da quella dell'ordine di appartenenza, previa richiesta sottoposta dal dirigente della squadra ospitante al Comitato Calcio e dallo stesso AUTORIZZATA con le seguenti limitazioni per la squadra ospitante:

- qualora l'ordine di appartenenza degli interessati sia iscritto al campionato, il numero dei soggetti esterni che si potranno accogliere è al massimo di 3 (tre);
- qualora l'ordine di appartenenza degli interessati non sia iscritto al campionato, il numero dei soggetti esterni che si potranno accogliere non avrà limiti;

Ciò consentirà una maggiore diffusione del campionato su tutto il territorio nazionale.

Ogni rappresentativa dovrà obbligatoriamente schierare ALMENO 3 (TRE) OVER 40 (QUARANTA) IN CAMPO per l'intera durata dell'incontro. Nel caso in cui un atleta OVER 40 dovesse abbandonare il campo, per effetto di un'espulsione oppure di un infortunio, e non si disponesse di un sostituto con gli stessi requisiti, suddetto obbligo decadrebbe e la squadra interessata continuerebbe la disputa della gara in ogni caso con un giocatore in meno non essendo possibile, nel caso di infortunio, sostituire il giocatore uscente con un altro UNDER 40. Non è consentito alle rappresentative partecipanti al Campionato di inserire nella distinta gara di cui al successivo articolo 13, più di 5 (CINQUE) soggetti tra quelli indicati nella precedente lettera b) e c). Dei cinque, potranno essere tesserati secondo quanto stabilito nel presente articolo, SOLAMENTE 2 (DUE).

In ogni caso non ne potranno essere schierati contemporaneamente in campo più di 4 (QUATTRO) soggetti tra quelli indicati nella precedente lettera b) e c).

NON possono partecipare alle gare del Campionato:

1. I soggetti individuati alla precedente lettera a) che militano in campionati FIGC di calcio a 11 superiori alla "promozione" né tantomeno i tesserati per le squadre partecipanti ai campionati di serie A e AI nazionali/LND di calcio a cinque;
2. I soggetti individuati alle precedenti lettere b) e c) che militano in campionati FIGC di calcio a 11 superiori alla "prima categoria", né tantomeno i tesserati per le squadre partecipanti ai campionati di serie A e AI nazionali/LND di calcio a cinque;
3. Coloro che sono tesserati e/o sono stati tesserati nell'ultimo triennio per società professionistiche.

Si precisa che i soggetti di cui ai punti 1) e 2) che fuoriescano dalle rispettive società per le quali sono tesserati entro il 31/12/2024, potranno essere inseriti nell'elenco dei tesserati per questo campionato entro e non oltre il 31/01/2025 ed essere disponibili a partire dal mese di febbraio 2025 (come previsto dall'art.6).

Allo stesso modo i soggetti tesserati per questo campionato, come da distinte presentate nel termine previsto dall'art.6, che dovessero tesserarsi per altre squadre ricadendo nei casi di cui ai punti 1) e 2), non potranno più essere schierati successivamente in questo campionato.

I calciatori tesserati federalmente per società dilettantistiche dovranno essere muniti di apposito nullaosta rilasciato dalla società di appartenenza allegato al tesserino SAR.

È consentito agli iscritti nella lista dei calciatori, di cui al successivo articolo 6, il passaggio a qualifica superiore nel corso del Campionato.

Il passaggio a qualifica superiore dovrà essere comunicato e provato al Comitato Calcio (tramite l'indicazione della data e del numero d'iscrizione) prima dell'utilizzo del calciatore interessato, pena il mancato riconoscimento del passaggio stesso.

Articolo 4 - Requisiti oggettivi

Potrà partecipare al Campionato una sola squadra per Ordine di appartenenza. Saranno ammesse al Campionato esclusivamente le rappresentative che ne avranno fatto espressa domanda secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5 - Domande di iscrizione

La domanda di iscrizione, corredata dall'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dall'Ordine di appartenenza, da inviarsi entro e non oltre il 31.10.2024 a mezzo posta elettronica all'indirizzo comitatocalcioodcec@gmail.com e per conoscenza all'indirizzo mobili@commercialisti.it deve indicare:

- Il nominativo del dirigente responsabile (obbligatoriamente iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della squadra che rappresenta);
- I recapiti (domicilio, telefono, mobile, fax e-mail) a cui inviare tutte le comunicazioni ufficiali;
- L'indicazione approssimativa del numero di giocatori che la squadra intende tesserare (max 40 calciatori);
- La giornata in cui disputare le partite, mercoledì o sabato (la stessa, una volta indicata, non potrà essere modificata nel corso del Campionato);
- I colori sociali della squadra;
- Il consenso al trattamento dei dati personali dei componenti della squadra.

La quota di iscrizione è fissata come segue:

- € 800,00 (ottocento/00) per iscrizione al Campionato, tesseramento, spese organizzative ed affiliazione alla F.I.G.C.;
- € 400,00 (quattrocento/00) per deposito cauzionale in caso di prima iscrizione. Qualora una squadra abbia visto decurtarsi parte della cauzione nel corso del precedente campionato, sarà tenuta a versare quanto necessario per ricostituire l'ammontare previsto.

La quota d'iscrizione e la cauzione dovranno essere versate, a mezzo bonifico bancario sull'IBANIT35J0569603200000011420X81 presso la Banca Popolare di Sondrio entro il 31.10.2024, pena la mancata iscrizione al campionato. La contabile bancaria dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica al Comitato Calcio all'indirizzo comitatocalcioodcec@gmail.com e per conoscenza all'indirizzo mobili@commercialisti.it.

La partecipazione al campionato implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento nonché delle carte federali.

Articolo 6 - Adempimenti successivi

Le rappresentative ammesse a disputare il Campionato dovranno, entro e non oltre il 31.10.2024, far pervenire al Comitato Calcio la lista dei giocatori, non più modificabile, con un numero massimo di 40 (quaranta) giocatori. In detta lista deve essere chiaramente indicata, oltre ai dati anagrafici, l'esatta qualifica di ciascun giocatore (con indicazione della sezione di appartenenza e del numero di iscrizione). Dovrà essere altresì obbligatoriamente evidenziato, nella lista, il tesseramento o meno con una società dilettantistica.

Alla lista dei giocatori dovranno essere allegati obbligatoriamente, nei casi di specie, i seguenti documenti:

- Copia dei nullaosta dei calciatori tesserati federalmente per società dilettantistiche;
- Copia del certificato di compimento del praticantato.

La lista è autenticata dal dirigente responsabile, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la veridicità di tutti i dati in essi contenuti e ne assume la piena responsabilità a termine di legge civile, penale, professionale e di regolamento.

In ogni fase di svolgimento del Campionato, copia dei documenti probatori delle certificazioni presentate per l'iscrizione di ogni rappresentativa può essere richiesta dal responsabile della squadra interessata al Comitato Calcio, che la invia tempestivamente a spese del soggetto richiedente.

Il dirigente responsabile di ogni rappresentativa dovrà acquisire il certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica amatoriale di ciascun giocatore, astenendosi dallo schierare i giocatori sprovvisti di tale certificato, per non incorrere nelle conseguenti gravi responsabilità che la circostanza potrebbe comportare. Per le sole rappresentative che non raggiungono il numero massimo consistito di nr.40 (quaranta) giocatori, è data la possibilità (entro il 31.01.2025) di integrare la distinta fino a detta soglia. Tutti i calciatori che verranno aggiunti dopo la scadenza del 31/10/2024 ed entro il 31.01.2025, potranno essere schierati in campo a partire dal 01.02.2025.

Per questi ultimi i requisiti di cui all'art.3 dovranno essere posseduti alla data del 31.01.2025. Non è consentito il trasferimento di un atleta inserito già in una lista, in un'altra.

III SVOLGIMENTO DEL TORNEO

Articolo 7 - Formula

Il Campionato si svolge in una prima fase a gironi all'italiana, poi con ottavi e quarti di finale, per concludersi con le fasi finali, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Articolo 8 - Prima fase a gironi

Le rappresentative iscritte al Campionato sono suddivise in 2 gironi all'italiana:

- Girone NORD/SICILIA: Bergamo, Milano, Parma, Catania, Palermo;
- Girone SUD: Napoli, Benevento, Nocera Inferiore, Bari, Foggia, Nola, Trani, Salerno, Valo della Lucania;

Le gare dei gironi NORD/SICILIA saranno di andata e ritorno.

Il girone SUD prevederà un unico turno (8 giornate) per il quale la squadra di casa verrà determinata mediante sorteggio. Si procederà ad elaborare, mediante apposito software di settore, il calendario inserendo le squadre partecipanti in ordine alfabetico.

Per quanto riguarda la classifica di ciascun girone, per individuare le rispettive prime, in caso di parità di punti, si ricorrerà nell'ordine ai seguenti criteri:

- 1) Punti realizzati negli scontri diretti;
- 2) Differenza reti negli scontri diretti;
- 3) Differenza reti nell'intera fase;
- 4) Maggior numero di goal realizzati nell'intera fase;
- 5) Minor numero di goal subiti nell'intera fase;
- 6) Minor numero complessivo di giornate di squalifica come da comunicato del giudice sportivo;
- 7) Sorteggio.

Alla fine della fase a gironi tutte le squadre verranno inserite in una graduatoria unica elaborata in base al coefficiente determinato dal rapporto punti effettuati/gare giocate. Nel caso più squadre avessero lo stesso coefficiente si ricorrerà, al fine di determinare la posizione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- 1) Differenza reti;
- 2) Maggior numero di goal realizzati;
- 3) Minor numero di goal subiti;
- 4) Minor numero complessivo di giornate di squalifica come da comunicato del giudice sportivo;
- 5) Sorteggio.

Le squadre prime classificate dei due gironi accederanno direttamente ai quarti di finale in qualità di teste di serie e comunque per determinare il piazzamento di prima e seconda assoluta, varrà sempre il coefficiente determinato come al punto precedente.

Articolo 9 - Ottavi di finale

Gli ottavi di finale verranno disputati dalle restanti 12 squadre che si incontreranno in gara secca in casa della squadra meglio classificata. **Gli accoppiamenti saranno effettuati in base alla posizione finale nella graduatoria unica di cui all'art.8 (prima con ultima, seconda con penultima e così via).**

Se al termine della gara, le due squadre dovessero trovarsi in parità (nuovo regolamento coppe europee), saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità, verranno battuti cinque calci di rigore per squadra, salvo proseguire ad oltranza se la situazione di parità dovesse sussistere successivamente all'esecuzione del quinto rigore.

Articolo 10 - Quarti di finale

I quarti di finale verranno disputati con gare di andata e ritorno che vedranno incrociarsi le squadre che hanno superato gli ottavi di finale. Gli accoppiamenti saranno effettuati in base alla posizione finale nella graduatoria unica di cui all'art.8 aggiornata con i risultati delle partite degli ottavi di finale tranne per le prime della fase a gironi che continueranno ad essere le prime due in assoluto. La squadra con il miglior posizionamento disputerà la gara di ritorno in casa.

Se al termine delle due gare le due squadre dovessero trovarsi in parità (nuovo regolamento coppe europee), saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità, verranno battuti cinque calci di rigore per squadra, salvo proseguire ad oltranza se la situazione di parità dovesse sussistere successivamente all'esecuzione del quinto rigore.

Articolo 11 - Fase finale, Supercoppa e Champions League delle Professioni Fase finale.

Accedono:

- le quattro squadre vincenti il turno dei quarti di finale che si contenderanno lo "Scudetto";
- le quattro squadre perdenti i quarti di finale che si contenderanno la "Coppa Italia".

In entrambi i casi si disputeranno le semifinali e finalissima secondo un abbinamento a sorteggio. Le gare si svolgeranno in partita secca.

Se al termine delle gare le due squadre dovessero trovarsi in parità saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità, verranno battuti cinque calci di rigore per squadra, salvo proseguire ad oltranza se la situazione di parità dovesse sussistere successivamente all'esecuzione del quinto rigore.

Supercoppa.

Le squadre vincitrici lo "Scudetto" e la "Coppa Italia", si affronteranno in partita secca. Se al termine delle gare le due squadre dovessero trovarsi in parità saranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo la parità, verranno battuti cinque calci di rigore per squadra, salvo proseguire ad oltranza se la situazione di parità dovesse sussistere successivamente all'esecuzione del quinto rigore.

Sarà onere della squadra vincente il Campionato l'organizzazione dell'incontro, di concerto con la squadra vincente la Coppa, che dovrà comunque tenersi tassativamente prima dell'inizio del Campionato stagione 2025/2026.

Le liste degli atleti valide per la disputa della "Supercoppa" saranno quelle presentate per lo svolgimento del campionato stagione 2024/2025.

Champions League delle Professioni

Le squadre vincitrici lo "Scudetto" e la "Coppa Italia" rappresenteranno la categoria Commercialisti nella manifestazione denominata "Champions League delle Professioni", dove sfideranno le omologhe squadre vincitrici dei Campionati e/o delle Coppe Nazionali di altre categorie professionali (avvocati, ingegneri, architetti ecc). L'organizzazione di tale evento, esterna al Comitato Calcio, riservandosi la possibilità di invitare altre squadre tramite "wild card", diramerà apposito regolamento almeno un mese prima dell'inizio.

IV REGOLE TECNICHE

Articolo 12 - Durata delle gare

Tutte le gare avranno la durata di 90 (novanta) minuti, suddivise in due tempi di 45 (quarantacinque) minuti ciascuno con un intervallo di 15 (quindici) minuti, oltre eventuali tempi supplementari e calci di rigore come riportato negli articoli precedenti.

Articolo 13 - Distinta gara

Prima dell'inizio di ogni gara, ciascuna squadra presenterà all'arbitro la distinta gara, in duplice copia, comprendente:

- Un numero massimo di n.22 (ventidue) giocatori (con indicazione dei dati anagrafici, del numero del cartellino FIGC, del documento di identità e dell'eventuale tesseramento come dilettante in società FIGC) con cui la squadra prenderà parte alla gara;
- Guardalinee di parte (con indicazione del documento necessario all'identificazione);
- L'allenatore (anche esterno se non schierato in campo) (con indicazione del documento di cui sopra);
- Il medico sociale ove esista (con indicazione del documento di cui sopra);
- Il massaggiatore ove esista (con indicazione del documento di cui sopra);
- L'originale dei cartellini FIGC dei giocatori indicati nell'elenco senza i quali non è consentita la partecipazione alla gara.

Eventuali difformità tra la distinta gara e la lista dei 40 atleti depositata determinerà la sconfitta a tavolino previa presentazione di ricorso secondo le modalità previste dal presente regolamento.

In ogni caso il mancato utilizzo del formato ufficiale di distinta gara determinerà l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 50 che sarà decurtata dalla cauzione versata.

Il guardalinee di parte - obbligatorio - può essere uno dei 22 (ventidue) calciatori indicati nell'elenco di cui sopra ovvero un soggetto qualsiasi indicato dalle parti.

L'allenatore ed il dirigente accompagnatore possono essere indicati anche tra gli undici giocatori che scendono in campo, anche in occasione di sostituzioni nel corso della partita.

Le squadre dovranno entrare in campo con almeno 7 (sette) giocatori e disputare l'intero incontro con almeno 7 (sette) giocatori: in caso contrario l'arbitro non darà inizio alla gara o la interromperà e la squadra con un numero di giocatori insufficiente perderà la gara per 3 a 0.

Nel caso in cui la gara non iniziasse per insufficiente numero di giocatori si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 18. Il responsabile di ogni squadra sarà chiamato dall'arbitro ad assistere all'accertamento documentale dell'identità dei singoli calciatori della squadra avversaria.

Articolo 14 - Sostituzioni

Sono ammesse n.7 (sette) sostituzioni in un numero massimo di 5 slot oltre l'intervallo.

Le sostituzioni possono avvenire esclusivamente con i giocatori indicati nella distinta gara di cui all'articolo 13.

Articolo 15 – Disposizioni per la gestione dei casi positivi al virus SARS-CoV-2 - Circolare n°19 LND del 2 settembre 2022

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell'ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali 2022/2023, la Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto di seguito specificato, salvo modifica o revoca nel corso della corrente stagione sportiva 2022/2023:

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto). La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 8 (otto) unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato competente, a mezzo mail, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell'elenco "gruppo squadra" comunicato al Comitato/Delegazione competente. La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l'ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.

V

ARBITRI – CAMPI – ORARI

Articolo 16 - Arbitri

Tutte le gare sono arbitrate da arbitri FIGC. Non sono ammessi arbitraggi da parte di persone estranee alla FIGC. In assenza dell'arbitro regolarmente designato la gara può essere diretta da altro arbitro FIGC reperito attraverso il numero "ProntoAIA" (3405450061) a disposizione dei dirigenti. Qualora non si riuscisse a reperire un arbitro in sostituzione di quello regolarmente designato, la partita viene rinviata e dovrà essere disputata entro e non oltre la data della successiva partita prevista dal calendario.

Le gare della prima fase di cui all'art. 8 del presente regolamento si svolgono con arbitro unico e segnalinee di parte messi a disposizione dalle squadre interessate. Nel caso in cui una squadra non dovesse disporre di un numero di atleti e dirigenti tale da garantire il segnalinee, gli stessi verranno forniti esclusivamente dall'altra squadra.

Dagli ottavi di finale e fino alla fine del campionato è previsto l'impiego della terna arbitrale.

Ai fini di agevolare l'osservanza di quanto sopra previsto nel presente articolo, l'Organizzatore redigerà il calendario del Campionato che sarà portato a conoscenza anche del Comitato Regionale FIGC.

Articolo 17 - Richiesta

La richiesta dell'arbitro o della terna arbitrale è a cura dell'Organizzatore. La squadra ospitante deve comunicare in tempo utile, e comunque entro le ore 12.00 del quarto giorno antecedente quello di disputa della gara, all'Organizzatore e al Comitato Regionale FIGC competente l'ubicazione del terreno di gioco e l'orario dell'incontro, se diverso da quello di calendario previsto dall'articolo 18.

Articolo 18 - Campi di gioco

La squadra ospitante ha l'onere di garantire - salvo causa di forza maggiore documentata - la disponibilità di un idoneo campo di gioco, dando comunicazione alla squadra avversaria almeno sette giorni prima della gara, dell'ubicazione del campo e dell'orario di inizio, se diversi da quelli di calendario previsti dall'articolo 18.

La squadra ospitante ha inoltre l'obbligo di garantire la presenza di un'ambulanza sul campo prima dell'inizio della gara. Il tempo di attesa massimo consentito per l'arrivo dell'ambulanza è quello di un tempo di gioco (45 minuti). Il mancato rispetto di quest'ultimo onere comporterà l'impossibilità di disputare la gara e la

perdita della gara per 3 a 0 per la squadra ospitante. Il costo del campo da gioco, come pure del servizio dell'ambulanza, è a carico della squadra ospitante.

Articolo 19 - Date e orari

Le gare della prima fase e degli ottavi di finale si disputeranno nelle giornate di mercoledì o sabato, come tassativamente riportato da ciascun dirigente responsabile nella domanda d'iscrizione, nella fascia oraria che va dalle ore 10.00 alle ore 17.00, salvo diverso accordo tra i dirigenti da comunicare entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della gara interessata.

Il tempo di attesa massimo consentito è quello di un tempo di gioco (45 minuti). Trascorso tale termine l'arbitro abbandonerà il campo facendone menzione nel rapporto. La squadra che allo scadere del tempo suddetto non sarà schierata in campo subirà la perdita della gara per 3 a 0 e due (2) punti di penalizzazione in tutte le fasi del Campionato oltre l'ammenda prevista.

La gara che, per sopravvenuto accordo tra le parti non si dovesse disputare nella data fissata dal calendario, potrà essere recuperata nei quindici giorni a cavallo della data prevista, previa comunicazione al Comitato Calcio almeno 10 giorni prima della data fissata dal calendario. Saranno consentite deroghe solo in casi ritenuti eccezionali a discrezione del Comitato Calcio, comunque nel rispetto del buon andamento del Campionato.

Nel caso di impedimento per cause di forza maggiore, la gara sarà disputata nella prima data disponibile indicata dall'organizzatore.

Spetta esclusivamente al Giudice Sportivo accertare la sussistenza dei gravi e documentati motivi di forza maggiore.

VI DISCIPLINA

Articolo 20 -Organo disciplinare

L'aspetto disciplinare è curato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) - Lega Nazionale Dilettanti (LND), a mezzo del Giudice Sportivo Territoriale (GST) del Comitato Regionale Campania (CR Campania), le cui decisioni sono inappellabili.

Articolo 21– Sanzioni e Ammende

1. I dirigenti, i tesserati delle società, che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate e alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale.

La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).

3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, nonché ai tesserati della sfera professionistica. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

6. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli

Le ammonizioni saranno azzerate prima della fase finale.

Eventuali squalifiche non scontate entro il termine della stagione corrente, saranno scontate nella stagione successiva.

I calciatori che, già tesserati federalmente per società affiliate alla LND si rendessero responsabili di gravi comportamenti, saranno deferiti ai Giudici Sportivi competenti, per l'assunzione di provvedimenti di durata eccedente quella di svolgimento del Campionato.

Articolo 22 - Reclami

In ordine alla regolarità delle gare è ammesso reclamo al GST del CR Campania entro la mezzanotte del terzo giorno successivo alla disputa della gara.

Detto reclamo ben specificato nelle motivazioni, dovrà essere inviato alla controparte a mezzo raccomandata A/R oppure PEC ed al GST del CR Campania tramite raccomandata A/R (anticipata via fax), accompagnato dalla ricevuta di invio della raccomandata A/R o PEC alla società avversaria e dall'assegno circolare di euro 250,00 (duecentocinquanta) intestato alla FIGC CR Campania, tassa che verrà incamerata in caso di rigetto.

Articolo 23 - Rinuncia

La squadra che rinuncia a disputare un incontro, oltre a perdere immediatamente una metà della cauzione versata sarà passibile di una penalizzazione di due punti in classifica nella prima fase prevista all'articolo 8 del presente regolamento.

Alla seconda rinuncia la squadra perderà l'ulteriore metà della cauzione, secondo le modalità indicate nel comma precedente e verrà esclusa dalla disputa del presente Campionato.

Nei turni successivi alla fase a gironi l'eventuale rinuncia alla disputa di una gara da parte di una squadra comporta automaticamente l'esclusione della stessa dal Campionato.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Ferme restando le competenze del GST del CR Campania, il Comitato Calcio esercita funzioni di controllo sulla regolarità del Campionato, collaborando ove interpellato, con il GST del CR Campania per l'interpretazione del presente regolamento.

Il Comitato Calcio potrà altresì adottare ulteriori provvedimenti ed iniziative idonee a salvaguardare la correttezza del Campionato, sino alla esclusione delle squadre partecipanti, ivi comprese le opportune segnalazioni ai competenti Ordini Professionali per comportamenti non consoni ai principi deontologici di ciascun partecipante.